



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 13 novembre 2020
(OR. en)

12940/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0317 (NLE)**

**AELE 87
EEE 57
N 52
ISL 43
FL 37
MI 479
ENER 423**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	12 novembre 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 707 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [32017R2195 - Orientamenti in materia di bilanciamento dell'energia elettrica "EB"]

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 707 final.

All.: COM(2020) 707 final



Bruxelles, 12.11.2020
COM(2020) 707 final

2020/0317 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel
Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo
SEE**

[32017R2195 - Orientamenti in materia di bilanciamento dell'energia elettrica "EB"]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) intende modificare l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE per integrarvi il regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione, del 23 novembre 2017, che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico¹.

I codici di rete e gli orientamenti nel settore dell'energia elettrica, come stabilito sulla base del terzo pacchetto energia, definiscono norme tecniche per agevolare il commercio nel mercato interno dell'elettricità dell'UE. Un mercato interno dell'energia perfettamente funzionante e interconnesso è fondamentale per centrare gli obiettivi relativi alla sicurezza dell'approvvigionamento, aumentare la competitività e garantire che i consumatori possano acquistare energia a prezzi accessibili. Sono state create importanti interconnessioni elettriche tra la Norvegia, Stato EFTA-SEE, e gli Stati membri dell'UE. È pertanto indispensabile estendere al SEE le norme tecniche applicabili al commercio nel mercato interno dell'elettricità dell'UE, al fine di assicurare l'omogeneità giuridica quale base per gli scambi commerciali di energia elettrica.

Il regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione stabilisce orientamenti dettagliati in materia di bilanciamento dell'energia elettrica, compresi principi comuni per l'acquisizione e il regolamento delle riserve per il contenimento della frequenza, delle riserve per il ripristino della frequenza e delle riserve di sostituzione e una metodologia comune per l'attivazione delle riserve. Si applica a tutti i gestori dei sistemi di trasmissione e dei sistemi di distribuzione, alle autorità di regolamentazione, all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), alla rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (ENTSO-E), ai terzi cui siano state delegate o attribuite responsabilità e agli altri operatori di mercato.

Gli adattamenti che figurano nell'allegato progetto di decisione del Comitato misto SEE non si limitano a quanto si possa considerare semplice adattamento tecnico ai sensi del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio. La posizione dell'Unione sarà quindi stabilita dal Consiglio.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'allegato progetto di decisione del Comitato misto SEE estende agli Stati EFTA-SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) la politica dell'UE già esistente.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'*acquis* dell'UE viene esteso agli Stati EFTA-SEE, mediante integrazione nell'accordo SEE, in conformità degli obiettivi e dei principi dell'accordo intesi a creare uno spazio economico europeo dinamico e omogeneo, fondato su norme comuni e su pari condizioni di concorrenza.

¹ GUL 312 del 28.11.2017, pag. 6.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La legislazione da integrare nell'accordo SEE si fonda sull'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio² relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in ordine a tali decisioni.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà per il motivo seguente.

L'obiettivo della presente proposta, ossia garantire l'omogeneità del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa della portata e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello dell'Unione.

• Proporzionalità

Conformemente al principio di proporzionalità, la presente proposta si limita a quanto è necessario per conseguire il suo obiettivo.

• Scelta dell'atto giuridico

Conformemente all'articolo 98 dell'accordo SEE, lo strumento scelto è la decisione del Comitato misto SEE. Il Comitato misto SEE garantisce l'attuazione e il funzionamento effettivi dell'accordo SEE. A tal fine, esso prende decisioni nei casi previsti dall'accordo SEE.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

• Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non applicabile.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'integrazione del suddetto regolamento nell'accordo SEE non ha alcuna incidenza sul bilancio.

5. ALTRI ELEMENTI

• Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Adattamento (a) – non applicabilità all'Islanda e al Lichtenstein

Poiché il sistema di trasmissione dell'Islanda non è collegato ad altri sistemi di trasmissione, il regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione non dovrebbe applicarsi all'Islanda.

Il regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione non dovrebbe essere applicato al Liechtenstein poiché, a causa delle dimensioni ridotte e del numero limitato di clienti

² GUL 305 del 30.11.1994, pag. 6.

dell'energia elettrica, il paese non possiede una propria rete di trasmissione dell'energia elettrica.

Adattamento (b) e considerando (6) – informazioni sensibili sul sistema elettrico

Il regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione contiene disposizioni che stabiliscono l'obbligo di fornire informazioni alla rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l'energia elettrica (ENTSO-E) e all'agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER). L'adattamento (b) consente ai rispettivi gestori del sistema di trasporto ("TSO") e regolatori di scambiare e proteggere tali informazioni.

Adattamento (c) e considerando (7) – riferimenti ai diritti di partecipazione del gestore del sistema di trasporto (TSO), del gestore del mercato elettrico designato (Nominated Electricity Market Operator, NEMO) e dell'autorità nazionale di regolamentazione (ANR) norvegesi allo sviluppo e all'approvazione di termini, condizioni e metodologie

L'adattamento e il considerando summenzionati adeguano le pertinenti disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione, riguardanti i diritti di partecipazione delle entità interessate allo sviluppo e all'approvazione di termini, condizioni e metodologie, per includere la Norvegia.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE

[32017R2195 - Orientamenti in materia di bilanciamento dell'energia elettrica "EB"]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo³, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo⁴ ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato IV.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione, del 23 novembre 2017, che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento dell'energia elettrica⁵.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV dell'accordo SEE.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE dovrà basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

³ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

⁴ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

⁵ GU L 312 del 28.11.2017, pag. 6.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*